

REPUBBLICA ITALIANA
 C O M U N E D I G U A R D I A L F I E R A
 (Provincia di Campobasso)

DELIBERAZIONE N. 43

Trasmessa al Co.Re.Co.
 il : 25.09.97 =
 Prot. N. 2945 =

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria ed urgente di 1^a convocazione
 Seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 22 del mese
 DI SETTEMBRE, nella Sala delle adunanze consiliari della
 Sede Municipale in Guardialfiera.
 Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
 vigente legislazione, vennero oggi convocati a seduta, per le
 ore 19.00, i Consiglieri Comunali:

| COGNOME | NOME | PRESENTE | ASSENTE |
|----------------|-------------------------|----------|---------|
| 1) GRANDE | Remo Giuseppe | X | |
| 2) LOMMA | Giovanni | | X |
| 3) ANTENUCCI | Angelo | X | |
| 4) D'ANGELO | Maria Lucia | X | |
| 5) SPIDALIERI | Giuseppna | X | |
| 6) ACIERNO | Michele | X | |
| 7) RAINELLI | Marco | X | |
| 8) GUGLIELMI | Antonio | X | |
| 9) PALAZZO | Nicola | X | |
| 10) DI ROCCO | Michelina Maria Rosaria | | X |
| 11) DI TOMMASO | Giuseppe | | X |
| 12) PALLADINO | Antonio | X | X |
| 13) D'ANGELO | Donato | | X |
| TOTALI | | 8 | 5 |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dr. Rosalba Muc-
 ciarella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Remo
 Giuseppe GRANDE - Sindaco, assume la presidenza e dichiara
 aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
 indicato, posto al N. 3 dell'Ordine del giorno=.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, approvato con propria deliberazione N. 10 del 17 febbraio 1956, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata l'opportunità di adottare un nuovo Regolamento per il Servizio di distribuzione dell'acqua potabile adeguato alla mutata realtà sociale ed alle diverse esigenze amministrative, nonché in armonia con le nuove disposizioni vigenti in materia;

Visto l'allegato nuovo Regolamento per il Servizio di distribuzione dell'acqua potabile, composto di N. 33 articoli;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Acquedotti in ordine alla regolarità tecnica e del Segretario Comunale in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze;


All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di revocare il vigente Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, approvato con propria deliberazione N. 10 del 17/02/1956, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento per il Servizio di distribuzione dell'acqua potabile;

2) di approvare, di conseguenza, il nuovo Regolamento per il Servizio di distribuzione dell'acqua potabile, composto di N. 33 articoli, allegato alla presente deliberazione della quale ne forma parte integrante e sostanziale.=






Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

f.to Remo Giuseppe GRANDE



IL SEGRETARIO

f.to Rosalba MUCCIARELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale, dietro conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all' Albo Pretorio del Comune il giorno 25.09.97 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 25.09.97 al 09.10.97

Dalla Residenza Municipale, addì 25.09.97

IL SEGRETARIO

f.to D.ssa Rosalba MUCCIARELLA



REGIONE MOLISE - COMITATO DI CONTROLLO

Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di Campobasso

Prot. N. 4233/4389

Nella seduta del 15.10.97 non rileva vizi di legittimità

IL PRESIDENTE

f.to Avv. P. Sardella




Per c.c.

Campobasso, li 15.10.97

IL SEGRETARIO

f.to Rag. Francesco Antonocchia



CARTELLA


REGOLAMENTI

COMUNE DI GUARDIA LFIERA

(Provincia di Campobasso)

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE

(APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.43 DEL 22.09.97)



CAPO I

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

1. Il Servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto e gestito dal Comune in economia in base alle vigenti disposizioni legislative per l'assunzione diretta dei pubblici servizi. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento.
2. Il servizio di lettura degli apparecchi di misurazione per il controllo e la sorveglianza di tutto il complesso dell'acquedotto sarà effettuato da incaricati del Comune.
3. Le operazioni riguardanti la manutenzione dell'acquedotto e l'impianto di nuove prese e diramazioni saranno effettuate da incaricati del Comune o da un idraulico fontaniere autorizzato dal Comune medesimo.

CAPO II

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 2

1. La fornitura dell'acqua viene fatta a contatore indicante la quantità di acqua effettivamente erogata.
2. L'acqua potabile verrà fornita entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.
3. L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico e di igiene, mentre sarà facoltativa la fornitura per altri usi; sono, quindi, istituite due categorie di fornitura:
 - 1^ categoria: ordinaria per uso potabile domestico e di igiene;
 - 2^ categoria: speciale per altri usi.

Art. 3

1. La fornitura dell'acqua potabile verrà concessa di norma soltanto ai proprietari degli stabili. In via di eccezione essa potrà essere accordata anche ai conduttori, i quali però dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.

2. Nel caso di contatore ad uso delle parti comuni del condominio, la domanda di fornitura dovrà essere firmata da tutti i condomini o dall'Amministratore del medesimo, se esiste.

3. Se per servire l'utente fosse necessario porre le tubazioni e gli apparecchi formanti le prese di alimentazione su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù dell'acquedotto.

Art. 4

1. L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade già servite dalla rete idrica. Potranno però essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condutture, purchè i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della regolare condotta occorrente, pagando una volta tanto ed a fondo perduto, la quota che verrà fissata dall'Amministrazione. Tale contributo, di norma, dovrà essere del cento per cento.

Art. 5

1. Ogni concessione è precaria, fatta con regolare contratto ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso, nè indennità.

2. La fornitura di intende rilasciata a tempo indeterminato, salvo disdetta. La volontà di interrompere il rapporto di utenza deve essere comunicata per iscritto al Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza.

3. Il canone sarà sempre esigibile fino alla scadenza del contratto.

Art. 6

1. Le domande di fornitura dovranno essere redatte su apposito modulo fornito dal Comune, in competente bollo, nel quale dovranno essere dichiarati le generalità, il codice fiscale e la qualifica del richiedente (proprietario, conduttore, ecc.), l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero ed il proprietario dell'immobile, nonchè la dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente Regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, per la tutela generale e particolare dell'igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio.

2. Ove il richiedente non sia il proprietario dello stabile, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario medesimo.

3. In relazione all'Art. 2 del presente Regolamento è di esclusiva facoltà dell'Amministrazione Comunale accettare o meno le domande di fornitura di acqua potabile.

4. L'uso dichiarato a cui l'acqua è destinata non dovrà essere variato che previo consenso scritto del Comune. I contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per i procedimenti del caso, salvo le azioni civili ed amministrative spettanti al Comune per il pagamento dell'acqua diversamente usata e dei danni arrecati.

Art. 7

1. Per la fornitura dell'acqua verrà redatto un apposito Contratto, firmato dal richiedente e dal Responsabile del Servizio Acquedotto, alle condizioni del presente Regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune riterrà opportuno specificare sul contratto medesimo.

2. E' riservato al Comune il diritto di vincolare la fornitura ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da considerazioni di ordine tecnico o di pubblico interesse.

3. L'utente non può cedere ad altri nemmeno in parte, l'acqua ad esso fornita, può solo il proprietario distribuirla ai propri conduttori.

4. Il contratto di fornitura dell'acqua potabile decorre dalla data di stipula.

Art. 8

1. La traslazione a terzi della proprietà dello stabile per cui è stato stipulato regolare contratto di fornitura di acqua potabile, non determina la risoluzione del contratto medesimo al quale restano sempre vincolati il concessionario, i suoi eredi ed aventi causa, fino alla sua scadenza o finchè, dopo presentazione di regolare domanda e stipula di nuovo contratto, il Comune non abbia riconosciuto come successore il nuovo proprietario; tutto ciò senza pregiudizio dell'azione contro il nuovo proprietario qualora usasse dell'acqua senza regolare contratto di fornitura.

2. La traslazione della proprietà dello stabile per cui è stato stipulato regolare contratto di fornitura di acqua potabile in favore degli eredi a titolo universale conviventi con il de cuius titolare del contratto medesimo comporta, a seguito di apposita richiesta in tal senso, l'automatica intestazione all'erede richiedente dell'utenza, senza aggravio di spesa alcuna. Alla richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risultino lo stato di famiglia del de cuius riferito alla data della morte e gli eredi a titolo universale conviventi con il de cuius.

Art. 9

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzione della distribuzione dell'acqua o per diminuzione della stessa, siano queste causate da qualsiasi ragione, per cui nessun indennizzo sarà quindi mai dovuto all'utente.

2. L'acqua, di norma, sarà distribuita continuativamente. Il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuirne la pressione nelle ore notturne ovvero di effettuare turni di distribuzione nelle varie zone del territorio comunale.

3. In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertirne tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Nè in questo caso nè in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

CAPO III

PRESE D'ACQUA

Art. 10

1. L'acqua potabile viene fornita, per gli stabili, nel punto che il Comune ritiene più conveniente per il collocamento della presa.

2. Ogni stabile dovrà avere una presa separata da quella degli altri stabili. Per stabile si intende quel fabbricato o la parte di esso identificata con un numero civico o con un numero di mappale.

3. Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione comunale.

Art. 11

1. Le opere di presa e le tubature relative della rete di distribuzione fino al contatore compreso, saranno eseguite dal Comune e rimarranno di proprietà comunale.

2. L'importo di questa spesa è però a carico dell'utente e dovrà da questo essere anticipatamente versato presso la Tesoreria Comunale dopo l'accertamento del lavoro necessario, da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Inoltre, è a carico dell'utente un diritto fisso di allacciamento, la cui misura sarà stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 12

1. Il contatore sarà fornito, posto in opera e tenuto in manutenzione a spese del Comune e l'utente sarà tenuto al versamento di un nolo annuo la cui misura verrà fissata con deliberazione della Giunta Comunale.

2. L'utente è il consegnatario del Comune del contatore ed è responsabile per qualunque danno, guasto, manomissione, furto, ad esso arrecato, anche da terze persone.

3. Il Comune provvederà alla sostituzione del contatore in caso di guasto accidentale o in caso d'usura.

Art. 13

1. E' data facoltà all'utente di rimborsare al Comune la spesa dell'acquisto del contatore, che resterà sempre di proprietà del Comune, ed in tal caso l'utente verrà esonerato dal pagamento del nolo annuo.

2. Anche nei casi di sostituzione del contatore di cui al precedente Art. 12, comma 3°, è data facoltà all'utente di rimborsare al Comune la spesa dell'acquisto del nuovo contatore, che resterà comunque di proprietà del Comune, con conseguente esonero dell'utente dal pagamento del nolo annuo

Art. 14

1. In seguito agli avvenuti versamenti di cui al precedente Art. 11, verrà dato corso all'opera di presa.

2. Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l'apparecchio.

3. Il contatore verrà collocato in custodia a muro o in pozzetto nel punto che il Comune giudicherà più conveniente, e, di regola, nel punto più prossimo possibile alla condotta comunale.

4. L'utente dovrà sempre lasciare libero accesso agli Agenti incaricati del Comune al sito dove è collocato il contatore.

Art. 15

1. Al contatore verrà apposto un suggello di piombo e l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso. Il Comune provvederà comunque alla manutenzione delle tubature e delle opere di presa fino al contatore compreso.

Art. 16

1. Le condutture private, e cioè quelle condutture poste oltre il contatore di proprietà del Comune, saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura e spese dell'utente.

2. Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione o di manutenzione.

3. Resta, però, sin d'ora stabilito quanto segue:

a) non vi dovranno essere collegamenti diretti delle condutture d'acqua potabile con condotti di fognature e con altre condutture d'acqua;

b) è proibito l'uso di rubinetti a chiusura automatica generanti colpi d'ariete nelle tubazioni;

c) è vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile.

CAPO IV

LETTURA CONTATORI

Art. 17

1. Le letture dei contatori saranno levate annualmente nel periodo dal 15 settembre al 15 novembre di ciascun anno, da un incaricato del Comune. L'incaricato del Comune consegnerà apposita attestazione contenente l'indicazione della lettura attuale e di quella precedente.

2. Eventuali reclami avverso la lettura potranno essere presentati dall'utente entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla data della lettura medesima.

3. L'Amministrazione ha, altresì, diritto di far visitare sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi momento.

4. Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, la cui constatazione sarà verbalizzata dagli incaricati comunali, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Art. 18

1. In base alle letture rilevate, l'Ufficio procede una volta all'anno entro il 30 novembre, al computo del consumo avvenuto durante l'anno medesimo per l'accertamento dell'eccedenza verificatasi sul minimo contrattuale annuale.

Art. 19

1. L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore.

2. Tale verifica avverrà dopo che il richiedente avrà versato anticipatamente la somma, corrispondente alle spese di verifica, determinata dalla Giunta Comunale. Tale somma verrà restituita all'utente se, ad avvenuta verifica, il reclamo risultasse fondato. Sarà ammessa una tolleranza del 5% (cinque per cento) sulle indicazioni del contatore.

Art. 20

1. Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media dei due anni precedenti o del periodo di tempo inferiore nel caso non siano ancora maturati due anni di fornitura di acqua.

2. Qualora non fosse possibile quantificare nei modi di cui al precedente comma il consumo di acqua verrà addebitato un consumo corrispondente alla media dei consumi per utenze dell'anno precedente.

CAPO V

PAGAMENTI

Art. 21

1. Presso il Comune sarà tenuto un registro o schedario, contenente la partita dei consumi annuali di ogni utente. La lettura dei contatori verrà fatta nel periodo dal 15 settembre al 15 novembre di ogni anno.

Art. 22

1. Gli utenti dovranno pagare annualmente la quantità d'acqua effettivamente consumata, nonchè quanto altro fosse da essi dovuto a norma del presente regolamento.

2. I pagamenti relativi ai consumi effettivi di acqua dovranno, pertanto, essere effettuati presso la Tesoreria Comunale nel periodo dal 1° Gennaio al 28 Febbraio di ciascun anno.

3. La riscossione delle somme suindicate, avverrà nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente in materia.

4. La Giunta Comunale potrà, per motivate esigenze e con apposito atto deliberativo, prorogare la scadenza dei termini di pagamento, stabiliti nel precedente comma 2°.

Art. 23

1. Trascorsi i termini di cui sopra, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare oltre le somme dovute, la penalità di mora del cinque per cento sulle somme insolute.

2. Inoltre gli stessi dovranno pagare gli interessi per ritardato pagamento nella misura legale per il periodo successivo al semestre di scadenza del pagamento stesso.

Art. 24

1. Trascorsi quindici giorni dalle date di scadenza dei pagamenti indicate al precedente Art. 22, l'Amministrazione avrà il diritto di sospendere la erogazione dell'acqua all'utente moroso e di asportare il materiale di proprietà comunale senza notifica o diffida e senza pregiudizio dell'azione giudiziaria.

CAPO VI

DIVIETI, RESPONSABILITA', CONTRAVVENZIONI

Art. 25

1. E' severamente proibito manomettere gli idranti, le saracinesche, le fontanelle, i contatori, i sigilli o qualsiasi altra parte della rete idrica comunale, compresi i chiusini di ghisa.

2. Delle infrazioni commesse dai minori di età, rispondono i rispettivi genitori o chi ne ha la potestà.

Art. 26

1. E' proibito agli utenti lasciare innestare alla propria diramazione interna, una presa o diramazione a favore di terzi. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

2. E' necessario interporre per gli usi dell'acqua per latrina una vaschetta aperta con rubinetto a galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.

3. E' necessario altresì adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica; potranno a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (quali sfiati, valvole di ritegno, ecc.) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili e da inserirsi alle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quando la pressione idraulica nelle tubazioni scende al disotto della pressione atmosferica.

Art. 27

1. E' vietato agli utenti di usare e possedere chiavi di manovra delle prese d'acqua della rete idrica comunale.

Art. 28

1. Ogni e qualsiasi infrazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 50.000= a £. 1.000.000=, determinata, di volta in volta, con ordinanza del Sindaco, in base alla gravità della stessa.

2. Nei casi di falsità o di frode si provvederà anche a norma del Codice Penale.

3. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune o dagli Agenti di Polizia Municipale ed il relativo verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29

1. Tutte le spese (tasse, bolli, diritti di rogito, I.V.A., ecc.) inerenti e conseguenti la stipula dei contratti di fornitura di acqua, trapasso, cessazione o variazione di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 30

1. L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le norme del presente regolamento. Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO VIII

TARIFFE

Art. 31

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle forme di legge.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32

1. Le disposizioni del presente Regolamento, formano parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura di acqua.

Art. 33

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.

